
Circolare informativa periodica

8 gennaio 2021

IN BREVE

- In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi
- Interessi legali allo 0,01% dal 2021
- Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge
- Credito d'imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021
- La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d'anno nel regime “di cassa”
- Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette
- Deducibilità compensi amministratori
- Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2021
- Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2021
- La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2021
- Nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per sanificazione e DPI
- I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente
- Approvato il nuovo modello per la cessione crediti d'imposta per locazioni a uso non abitativo
- Industria 4.0: credito d'imposta 40% anche per autocompattatori, autospazzatrici e betoniere
- Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

PRINCIPALI SCADENZE pag. 11

IN BREVE

MANOVRA 2021

In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l'anno in corso.

Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese. Segnaliamo in questa sede alcune delle principali, tra cui:

- **la modifica della disciplina del Superbonus edilizio**, di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell'agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene **prorogato al 30 giugno 2022** il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
- **la proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia**, delle **detrazioni per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici** a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del **bonus facciate**, del **bonus verde**.

VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,01% dal 2021

D.M. 11 dicembre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 11 dicembre 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fissato la misura del **saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 c.c. allo **0,01%** in ragione d'anno, con decorrenza **dal 1° gennaio 2021**. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2020 era stato fissato allo 0,05%.

Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto (D. Dirett. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. 30 dicembre 2020, n. 322).

Riportiamo in tabella le modifiche avvenute nel corso degli anni.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	5%

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5%
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5%
01.01.2002 - 31.12.2003	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5%
01.01.2008 - 31.12.2009	3%
01.01.2010 - 31.12.2010	1%
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5%
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5%
01.01.2014 - 31.12.2014	1%
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5%
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2%
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1%
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8%
01.01.2020 - 31.12.2020	0,05%
01.01.2021 -	0,01%

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge

Legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli **allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto** (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).

Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.

Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:

- **il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione** agli inquilini in difficoltà;
- **la possibilità di pagare in 4 rate la 2ª o unica rata dell'acconto 2020** per le imposte sui redditi e l'Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
- **la proroga, fino a marzo 2021, dell'esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico** da parte degli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, c. 1051-1058

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d'imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al **10%** ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al **50%**.

Il credito d'imposta è riconosciuto a **tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.**

CONTABILITÀ

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d'anno nel regime "di cassa"

In vista della chiusura dell'esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l'imputazione di costi e ricavi a cavallo d'anno, occorre individuare **quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.**

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall'abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch'esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull'assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d'imposta.

Nell'ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta "data disponibilità" che è la data in cui avviene l'accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l'impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l'accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

IVA, IMPOSTE DIRETTE

Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea

A partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

- **per quanto riguarda le cessioni di beni**, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 D.L. n. 331/1993) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest'ultimo caso, di dazi e IVA all'ingresso nell'Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.

- **per quanto riguarda le prestazioni di servizi**, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un'autofattura.

Sono previste delle **disposizioni transitorie** per le operazioni a cavallo d'anno.

In particolare, l'art. 47 dell'accordo di Recesso Regno Unito/UE prevede che le **merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell'Unione o viceversa**, se l'inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque **sono merci comunitarie**.

Tuttavia in tal caso, all'arrivo delle merci in dogana, **è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto**, nonché l'attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

L'art. 51 dell'accordo di recesso prevede che, **ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione**. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.

Per quanto riguarda i **rimborsi IVA**, a norma dell'art. 51, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell'art. 7 della Direttiva n. 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. **La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla Direttiva, entro il 31 marzo 2021.**

Per gli "standard goods" solo da gennaio a luglio 2021, sarà possibile presentare una dichiarazione doganale **differita entro 6 mesi dall'introduzione delle merci**, che consentirà il contestuale differimento del versamento tributario.

Per l'**Irlanda del Nord**, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare **regime speciale di circolazione delle merci**, previsto da un apposito protocollo allegato all'accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.

In particolare il regime speciale prevede:

- **le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;**
- **le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;**
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall'Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;

- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla Direttiva n. 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni.

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l'Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che **dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia** (n. 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell'UE), **né la direttiva interessi-canonici** (n. 2003/49/CE che prevede l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea).

Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono **deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato** (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2021

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che **può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale** soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente **ammesse al regime di contabilità semplificata** (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2021

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1

Ricordiamo che **sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino** i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.568,99 euro;
- rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2021

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2021 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2019, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2020.

Per il periodo d'imposta 2020 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2021 fino al 30 aprile 2021.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2019 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2020, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2019) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2020, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2020.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non ha però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per sanificazione e DPI

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183

Con il Provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 l'Agenzia Entrate ha rideterminato la nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto "Rilancio" (art. 125, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

La **nuova percentuale è pari al 47,1617%** (originariamente era del 15,6423%) ed è ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d'imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

La nuova percentuale è stata calcolata, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi.

Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti e determinati **nella misura del 60% delle spese**.

Per cui:

Spesa agevolabile	100
Credito d'imposta da istanza	60
Credito d'imposta fruibile (60 x 47,1617%)	28,2970

Il credito d'imposta fruibile sarà quindi pari al 28,2970% delle spese sostenute. Ricordiamo che in ogni caso l'ammontare del credito d'imposta **non potrà comunque eccedere il valore di 60 mila euro**.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:

- utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
- in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all'Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia (Entratel/Fisconline).

IRPEF

I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E

Con la Circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative sulle misure fiscali, introdotte dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 31, convertito con modificazioni in legge n. 21/2020, che, a decorrere dal mese di luglio 2020, hanno provveduto a ridurre l'imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente.

In sintesi è stato introdotto:

1. **un “trattamento integrativo”**, consistente nella rimodulazione del bonus Irpef, che riconosce un'agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
2. **una “ulteriore detrazione fiscale”**, che riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una agevolazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L'importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) tale agevolazione è stata estesa al 2021.

LOCAZIONI, AGEVOLAZIONI

Approvato il nuovo modello per la cessione crediti d'imposta per locazioni a uso non abitativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222

È stato approvato dall'Agenzia Entrate, con il Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222, il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il nuovo modello può essere inviato anche dagli intermediari **a partire dal 14 dicembre 2020**.

IMPOSTE DIRETTE, AGEVOLAZIONI

Industria 4.0: credito d'imposta 40% anche per autocompattatori, autospazzatrici e betoniere

Agenzia delle Entrate, Risposte ad istanza di interpello 12 novembre 2020, n. 542/E e n. 544/E

Con le Risposte n. 544/E e n. 542/E, entrambe del 12 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicabilità del credito d'imposta del 40% per l'acquisto di beni strumentali nuovi (cd. “Industria 4.0”), ricorrendone i presupposti, anche per autobetoniere e betompompe, nonché per autocarri, semirimorchi e mezzi e d'opera per la pulizia delle strade.

In particolare, **sono agevolabili con il credito d'imposta nella misura del 40%:**

- l'**acquisto di autobetoniere e betompompe** con caratteristiche tecniche specifiche che le rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici (Risposta n. 544/E/2020);

- l'acquisto di autocarri, semirimorchi, ovvero mezzi e d'opera con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane; non è di ostacolo alla fruibilità dell'agevolazione la circostanza che i componenti e le attrezzature siano montati su un "veicolo" (Risposta n. 542/E/2020).

ANTIRICICLAGGIO

Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

UIF, Quaderno n. 15/2020 - Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

L'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) ha sviluppato un indicatore sintetico che segnala la presenza nei bilanci delle caratteristiche tipiche di una cartiera.

Il lavoro, pubblicato nel Quaderno dell'Antiriciclaggio n. 15/2020, analizza le caratteristiche delle società cosiddette "cartiere", imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali.

Utilizzando dati di bilancio, l'UIF ha sviluppato un indicatore sintetico che, dopo una prima verifica empirica effettuata utilizzando il database dell'UIF nell'analisi delle operazioni sospette segnalate all'Unità, ha rilevato che a valori molto bassi dell'indicatore stesso corrispondono più frequentemente società segnalate per frodi nelle fatturazioni e/o per frodi nell'IVA intracomunitaria rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni.

L'indicatore può essere uno strumento di supporto nell'effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 12 gennaio 2021	Liquidazione compensi amministratori	Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato.	Società	
Mercoledì 20 gennaio 2021	Imposta di bollo su fatture elettroniche	Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno.	Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo	F24 Servizio AdE
Lunedì 1° febbraio 2021	Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria	Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2020 da parte dei soggetti interessati dall'obbligo.	Professionisti/operatori sanitari	Telematica

Lunedì 1° febbraio 2021	730 precompilato – Opposizione spese sanitarie	Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.	L'opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).	Online Presentazione Modello all'Agenzia Entrate
Lunedì 1° febbraio 2021	Redditi di terreni – Denuncia variazioni	Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni.	Titolari di redditi di terreni.	Procedura Docfa.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali Saluti